

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1804 del 11/04/2023
Oggetto	ASSENSO ALLA RINUNCIA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO AGRICOLO COMUNE: IMOLA - CORSO D'ACQUA: TORRENTE SANTERNO RICHIEDENTE: SOC. AGRICOLA ZUFFA AUGUSTO E CERONI GABRIELLA S.S. CODICE PRATICA N. BO07A0170/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1849 del 06/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: ASSENSO ALLA RINUNCIA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO AGRICOLO

COMUNE: IMOLA

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SANTERNO

RICHIEDENTE: SOC. AGRICOLA ZUFFA AUGUSTO E CERONI GABRIELLA S.S.

CODICE PRATICA N. BO07A0170/15RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista la comunicazione assunta al Prot.n. PG/2023/42867 il 09/03/2023 (pratica n. BO07A0170/15RN01) presentata da SOC. AGRICOLA ZUFFA AUGUSTO E CERONI GABRIELLA S.S., P.IVA 00575581202, con sede legale a Imola con cui viene dichiarata la volontà di rinuncia alla domanda di rinnovo di Concessione di derivazione di acqua pubblica effettuata con istanza assunta agli atti dell'ex Servizio Tecnico Bacino Reno della regione Emilia Romagna al protocollo n. PG/2015/833779 del 18/11/2015 per utilizzo di fonte alternativa di approvvigionamento a partire dall'anno 2016;

Richiamata l'istanza assunta agli atti dell'ex Servizio Tecnico Bacino Reno della regione Emilia Romagna al protocollo n. PG/2015/833779 del 18/11/2015 effettuata da SOC. AGRICOLA ZUFFA AUGUSTO E CERONI GABRIELLA S.S, P.IVA 00575581202 con cui viene richiesto il rinnovo della concessione assentita con determinazione n. 10679 del 21/10/2009 per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Santerno, in comune di Imola in località Ca' Rosetta-Arlizzona, Foglio 163 ant. mappale 76, ad uso irriguo con scadenza 31/12/2015 (pratica BO07A0170);

Considerato che l'istanza di rinuncia è assoggettata alla disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del R.R. 41/2001;

Richiamato il comma 1, art 35, R.R. 41/2001 che prevede che le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati;

Dato atto della dichiarazione del titolare della concessione di rimozione dell'opera di presa e di ripristino dei luoghi assunta al Prot.n. PG/2023/42867 il 09/03/2023;

verificato che il concessionario è in regola con il pagamento degli oneri di concessione avendo corrisposto i canoni fino all'annualità 2016;

Considerato che la Ditta SOC. AGRICOLA ZUFFA AUGUSTO E CERONI GABRIELLA S.S a garanzia della concessione ha versato in data 17/04/2009 €. 51,65 quale deposito cauzionale sul c.c.p. n. 367409 intestato a "Regione Emilia Romagna - Presidente Giunta Regionale" ai sensi del R.D.1775/1933 art 11 e L.R.3/1999, art 154;

Ritenuto che:

- la Ditta abbia ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste dagli art. 34 e 35 del R.R. 41/2001 per:

- assentire l'istanza di rinuncia alla concessione / rilasciata a SOC. AGRICOLA ZUFFA AUGUSTO E CERONI GABRIELLA S.S e alla relativa domanda di rinnovo;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

1) di assentire la rinuncia di SOC. AGRICOLA ZUFFA AUGUSTO E CERONI GABRIELLA S.S , C.F. 02399030374 E P.IVA 00575581202, con sede legale a Imola, alla concessione rilasciata con Determinazione n. 10679 del 21/10/2009 per utilizzo di fonte alternativa di approvvigionamento e di procedere all'archiviazione del procedimento pratica n. BO07A0170/15RN01 di derivazione d'acqua pubblica superficiale dal Torrente Santerno in comune di Imola catastalmente identificato al N.C.T. Foglio 50, antistante Mappale 58, ad uso irriguo;

2) di inviare copia del presente provvedimento:

a) a SOC. AGRICOLA ZUFFA AUGUSTO E CERONI GABRIELLA
S.S

b) Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno - Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Regione Emilia - Romagna

per gli aspetti di competenza;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il
titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico
Ubaldo Cibir;

4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è
possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n.
104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60
giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale
superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le
controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.
n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto
riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori
profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale
amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.